

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	531
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	531
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
GRIFONE ed altri: Disciplina dei canoni di affitto di fondi rustici con corrispettivo in canapa. (57)	531
BONOMI ed altri: Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici corrisposti in canapa. (2022)	531
PRESIDENTE	531, 532, 535, 536, 537
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	532, 535, 536
GOMEZ D'AYALA	532, 534, 535, 536, 537
BONOMI	533, 534, 535, 537
TRUZZI	533
MARABINI	533, 535, 536
FERRARI RICCARDO	534, 535, 536, 537
SCARASCIA, <i>Relatore</i>	535
GUERRIERI EMANUELE	536
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	538

La seduta comincia alle 18.

GRIFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fina.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Aldisio, Audisio, Compagnoni, Ferraris Emanuele, Franzo, Ricca e Stella sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente dai deputati Tozzi Condivi, Raffaelli, Cremaschi, Perdonà, De Maria, Cacciatore e Gitti.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Grifone ed altri: Disciplina dei canoni di affitto di fondi rustici con corrispettivo in canapa. (57); Bonomi ed altri: Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa. (2022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Grifone, Gomez d'Ayala, Napolitano Giorgio, Sansone e Graziadei: «Disciplina dei canoni d'affitto di fondi rustici con corrispettivo in canapa»; e Bonomi, Truzzi, Rosati, Ferrara, Franceschini Giorgio e Burato: «Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, tali proposte di legge sono state ampiamente discusse in questa Commissione. Una prima volta si deliberò, a maggioranza, di sospenderne la

discussione, in quanto si ritenne che la materia potesse esser disciplinata in sede di riforma dei contratti agrari.

Poiché quest'ultima non è ancora giunta a termine, la Commissione ha nuovamente esaminato queste proposte di legge il 21 luglio 1956, in due sedute antimeridiana e pomeridiana, al termine della quale ultima, deliberò a maggioranza, di rinviare per allora la discussione e di porre le proposte stesse all'ordine del giorno della prima successiva seduta in sede legislativa. Il che è avvenuto nella seduta odierna.

Ricorderò brevemente la sostanza delle due proposte di legge. Tanto l'una che l'altra, salvo i termini particolari, propongono la riduzione del 30 per cento per i canoni in natura o con riferimento al prezzo della canapa. L'ultima volta che abbiamo esaminato la questione, vennero formulate riserve da parte di alcuni membri della Commissione circa l'opportunità di decidere allora su questo argomento. Nella citata seduta, ascoltammo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato, il quale, anche a nome del Ministro, pregò di non prendere alcuna determinazione definitiva in quel momento e di attendere che le Commissioni per l'equo canone determinassero il canone in canapa relativo alla annata 1955-56. Taluni, tra i componenti questa Commissione, sollevarono dubbi circa l'efficienza di queste Commissioni e circa il risultato di una riduzione dei canoni in canapa. Da parte di tutti, poi, si ribadì che nell'Italia meridionale, i canoni sono eccessivi. La Commissione, quindi, decise di soprassedere, rimettendo ogni determinazione alla successiva seduta, dopo il periodo delle ferie. Il Governo — ripeto — chiese allora il rinvio, affermando che era opportuno fare affidamento sulle Commissioni per l'equo canone. A questo fine, il Governo si impegnò a stimolare il lavoro delle Commissioni stesse, affinché potessero adottare determinazioni di soddisfazione per ambo le parti in causa, in modo da evitare — affermò allora l'onorevole Sottosegretario per l'agricoltura — un drastico intervento legislativo.

Prego l'onorevole Sottosegretario oggi presente di comunicarci se tali Commissioni hanno operato al riguardo e se sono arrivate a quei risultati che la nostra Commissione auspicava.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo fare osservare che le Commissioni per l'equo canone hanno iniziato ad operare soltanto da poco tempo. Vi è stato, infatti, il periodo delle vacanze

estive. Quindi, i risultati non si possono ancora valutare, in quanto l'inizio del loro lavoro è recentissimo.

GOMEZ D'AYALA. Desidero prima di tutto ricordare all'onorevole Sottosegretario che le Commissioni in questione hanno proceduto nel mese di luglio e di agosto alla determinazione relativa alla annata 1954-55, confermando, senza alcuna rettifica, i canoni previsti per l'annata precedente. Quindi, praticamente non è accaduto nulla di quanto noi, in questa sede, avevamo, a suo tempo, auspicato.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Governo e quanto ci è stato riferito dall'onorevole Gomez d'Ayala. Stando così le cose, sta alla nostra Commissione decidere sul proseguimento o meno della discussione sulle proposte di legge. Nessuno chiedendo la sospensiva, essendo questo argomento all'ordine del giorno, si procederà nella discussione.

Io personalmente — ripeto quello che già dissi allora — avrei preferito che funzionassero le Commissioni per l'equo canone e che anche questa materia entrasse in quella che è la regolamentazione normale di questo settore. E se le Commissioni non funzionano, avrei preferito che si fosse approvata, fin da allora e non oggi, una disposizione legislativa per conferire loro maggior forza e poteri. Oggi, ormai siamo in periodo avanzato e ci si chiede di adottare una determinazione.

GOMEZ D'AYALA. Credo si possa arrivare ad una rapida conclusione senza eccessive difficoltà. Queste Commissioni, in pratica, non hanno alcuna efficacia, e le loro decisioni non sono applicabili né riconosciute dalle Sezioni specializzate presso i tribunali. Abbiamo, già più di una volta, affrontato il problema dei canoni più sperequati. Basti, all'uopo, ricordare il caso degli olii, in particolari circostanze, e dell'affitto dei terreni pascolativi della Sardegna. Noi saremmo, quindi, disposti, pur di arrivare rapidamente ad una conclusione, ad unificare le due proposte di legge in esame in un unico testo. Accettiamo l'articolo 1 della proposta di legge Bonomi, aggiungendo, dopo le parole: « i canoni di affitto », le parole: « attualmente in vigore tra le parti ». E ciò per fare riferimento a quello che è il canone effettivamente corrisposto oggi, in quanto da tale articolo 1 potrebbe nascere il dubbio se la legge debba essere riferita ai canoni originali, oppure a quelli per i quali sia intervenuta una decisione della Sezione speciale.

E noi siamo tutti d'accordo nel ritenere che le riduzioni considerate dalle proposte in discussione, ove siano intervenute delle

decisioni delle Sezioni specializzate per l'equo fitto, debbano essere applicate ai canoni in esse determinati.

Una seconda proposta, formulata sempre per arrivare subito ad una decisione su questo argomento, è quella di sostituire, all'articolo 2 della proposta Bonomi alla parola « pagato » la parola « determinato », e, di aggiungere, dopo la parola « canapa », le parole: « sulla base delle medie ponderali ». Queste le proposte che noi formuliamo, accolte le quali, noi rinunzieremo alla nostra proposta di legge.

BONOMI. Faccio osservare che, quando si dice « attualmente in vigore », come viene proposto dall'onorevole Gomez d'Ayala, i contratti futuri, dopo l'entrata in vigore della legge, non dovrebbero essere più soggetti alla norma.

GOMEZ D'AYALA. Per i contratti nuovi i proprietari, volendo applicare una riduzione, potranno seguire la stessa linea che si è adottata per i contratti in cereali. Per questi contratti infatti, essi hanno aumentato del 20 per cento il precedente canone fissato con l'affittuario. E, quindi, la legge è stata elusa. Una qualsiasi formula da noi usata non risolverebbe il problema, salvo che noi non ancorassimo al canone stipulato anteriormente alla entrata in vigore della legge la determinazione del nuovo canone. Comunque, io, personalmente, per questo non ho eccessive preoccupazioni, perché so che nelle zone della canapa, tra Napoli e Caserta, ad esempio, contratti nuovi non ve ne sono stati, essendo, tutti o quasi, in regime di proroga.

BONOMI. Tuttavia bisogna ricordare che, ogni volta che vi è uno sfratto, vi è un contratto nuovo.

GOMEZ D'AYALA. Per questi casi — dicevo — bisogna trovare una formula adeguata.

BONOMI. Dobbiamo completare la formulazione con un riferimento; altrimenti restando questa formula, ci si riferisce con essa al passato, al presente e al futuro.

TRUZZI. Io non credo che ci sia bisogno di inserire quella dizione, in quanto abbiamo ancorato il canone al prezzo della canapa stabilito dal Consorzio nazionale canapa. Non è possibile che si aumentino i prezzi della canapa, solo per il fatto che abbiamo stabilito la decurtazione del 30 per cento.

Ma io non ho chiesto la parola per questo, bensì per altro motivo. Alla nostra proposta di legge, io propongo un emendamento, nel senso di restringerne l'applicazione alle provincie della Campania. E cioè, dopo le parole « i canoni di affitto », propongo di aggiungere le parole: « dei fondi rustici della Campania ».

Le ragioni sono molto semplici: affitti alti, irragionevoli e ingiusti in canapa esistono soltanto nelle provincie della Campania. Non avviene lo stesso, ad esempio, nell'Emilia, dove i canoni sono pagati, forse in ragione della meta e forse meno. Quindi, i motivi di ingiustizia che vi saranno nella Campania per adottare un provvedimento di questo genere, non vi sono in Emilia. Gli affitti altissimi che si pagano a Napoli o a Caserta, non si pagano nelle altre regioni. E poiché noi siamo qui per riparare ad una ingiustizia, non possiamo far questo commettendone un'altra.

MARABINI. Non posso accogliere l'emendamento proposto dal collega Truzzi. E questo, non per il fatto che io sia della provincia di Bologna, dove la produzione della canapa ha un peso abbastanza rilevante, ma perché mi sembra essere ingiusto. Perché vogliamo fare questa legge? Perché ci troviamo di fronte ad una situazione del settore canapiero assai grave. Ma essa non è tipica della sola provincia di Napoli. Sono d'accordo che le ripercussioni si risentano più in quella zona che non in quelle di Bologna, Rovigo, Ravenna, e così via. E ciò è dovuto al fatto che, in queste ultime zone, i piccoli affittuari sono abituati a lottare di più contro i grandi proprietari terreni. E la restrizione è più grave da noi, che altrove. La diminuzione, per ben due terzi della produzione, si è avuta, infatti, nelle provincie emiliane, dove abbiamo, quindi, una ripercussione, non solamente di carattere culturale, ma anche sociale. In tali zone le conseguenze si ripercuotono anche, in forte misura, sui salariati agricoli e sui braccianti. Bisogna, poi, anche ricordare un'altra questione della quale non sarebbe possibile non tener conto, quella della resa per ettaro che, nelle nostre provincie, è assai minore che non in Campania, ove si realizza un prezzo superiore. Quindi, se considerate la differenza tra i prezzi, converrete che esiste, sì, una differenza anche sensibile per quanto concerne l'affitto, ma non quella così rilevante di cui voi parlate.

Comunque, di tutto questo io non faccio una questione di principio; voglio soltanto far notare che anche per il grano si dovevano adottare tali limitazioni di zona. Non so se l'onorevole Bonomi sarà d'accordo sulla proposta che è stata avanzata in questa sede, ma se lo è, vuol dire che, per lui, non esistono i piccoli e i medi produttori nelle nostre provincie! La proposta dell'onorevole Truzzi vuol dire questo: che è presumibile che, in Emilia, gli affittuari siano soltanto dei grandi affittuari; allora per essa si potrebbe vedere di specificare; ma se si considera questa legge valida

per i piccoli e i medi affittuari, non vedo perché si debba fare una differenza.

Ricordo, poi, che questa intenzione di voler scartare le provincie emiliane e venete ha provocato una penosa impressione fra i piccoli e i medi produttori. Vi prego, quindi, di non insistere nella proposta, ricordandovi anche che, nel caso contrario, la decisione potrebbe ritorcersi proprio contro di voi, nelle campagne della nostra regione! Respingo, pertanto, l'emendamento proposto dall'onorevole Truzzi.

FERRARI RICCARDO. Non ho che da ripetere quanto ebbi già a dire la volta precedente. Allora io avevo anche suggerito un emendamento affinché le eventuali riduzioni di affitti che si ritenessero sperequati, fossero demandate alla competente Commissione. A mio avviso, non si può applicare una riduzione assolutamente generica, perché, volendo correggere una ingiustizia, probabilmente se ne commetterebbe una maggiore. Debbo anche ripetere quanto ebbi già a dimostrare l'altra volta e, cioè, che i canoni di affitto, per quanto riguarda l'Emilia e la Romagna, sono fissati dalla Commissione per l'equo canone e non ve ne sono di quelli che si scostino dagli stabiliti dalla Commissione stessa, affitti più che giusti ed equi. In particolare, quindi, per quanto concerne l'Emilia e la Romagna, non esiste motivo a contendere.

Poi, c'è un'altra considerazione da farsi: qui si tende a fare una legge con effetto retroattivo, in quanto, anziché approvarla così come è stata proposta in origine, si suggerisce di fissarne il vigore fin dalla annata 1954-55, con un effetto retroattivo di ben due anni. Non solo, ma quando si parla di canoni in vigore, io mi domando: quali? Quelli del 1954-55 o quelli in vigore nell'annata in corso? Ora, per tutte queste osservazioni, io insisto sulla necessità che i canoni sperequati debbano essere sottoposti alla Commissione per l'equo canone (come d'altra parte deve essere fatto per quelli relativi all'olio); che non vi sia retroattività; che non vengano toccate quelle che sono le formule dei contratti, dato che il sistema di pagamento è fissato dal contratto e non credo si possa modificare per legge.

BONOMI. La ragione per la quale l'onorevole Truzzi ha presentato il suo emendamento è chiara ed era già nel pensiero dei proponenti la proposta di legge in esame. Soltanto, per mero errore di formulazione nello schema di legge, a suo tempo, si omise la indicazione delle provincie. In realtà i canoni di affitto sono molto diversi da una zona all'altra. Nelle pro-

vincie dell'Alta Italia, nella Pianura Padana particolarmente, dove ci sono dei canoni in prevalenza formati e composti da tre, quattro voci di prodotti, si arriva a misure, per le terre migliori dell'Emilia ad esempio, che raggiungono qualche volta le 80 mila lire per ettaro. Questi stessi canoni, quando scendiamo a Napoli, arrivano fino a 250 e anche addirittura 300, 350 mila lire per ettaro. Quindi, nemmeno un rapporto da uno a tre. Una riduzione rigida del 30 per cento non significherebbe, pertanto, ispirata ad equità. Ci si chiede perché mai avviene che, al nord, i canoni siano più bassi. È perché in tali zone funzionano le Commissioni dell'equo canone. Anche dopo la riduzione apportata, nelle provincie di Napoli e Caserta, noi avremo sempre dei canoni ancora più alti che nelle altre provincie. Ecco perché dobbiamo insistere nel non comprendere quelle provincie nella legge; in caso contrario commetteremo cosa non equa.

Sulla questione della retroattività, affermava l'onorevole Ferrari di non essere d'accordo. È un principio, il suo, che bisognerebbe osservare sempre. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che è quasi un anno che abbiamo presentato questa proposta di legge e, nel frattempo, abbiamo fatto nascere speranze precise. Ancora nel mese di luglio abbiamo detto: non facciamo nessun atto che possa demolire o distruggere le speranze dei canapicoltori. Lo stesso pensiero io esprimo oggi. Però, vorrei far presente all'onorevole Ferrari che i fitti si pagano in quote, mano a mano che il Consorzio realizza la vendita della canapa. Quindi, non tutti i pagamenti dei canoni di affitto sono già realizzati. Non andiamo, quindi, a creare una rivoluzione.

Per tutte queste ragioni, io insisto sulla retroattività all'anno 1954-55, così come indicato nella proposta di legge in esame.

GOMEZ D'AYALA. A proposito del nord, sono anch'io d'accordo e convinto che i canoni determinati e in vigore attualmente nell'Italia Settentrionale sono più bassi di quelli dell'Italia Meridionale. Però, la ragione non è che i nostri proprietari meridionali siano più esosi di quelli del nord; in parte il fatto è dovuto dalla resa che, come risulta dalle cifre, è molto più bassa nell'Italia Settentrionale. Un secondo elemento si riferisce alla qualità. È noto che in Campania abbiamo qualità migliori di quelle dell'Italia Settentrionale. Di conseguenza, se noi mettiamo in rapporto questi due elementi, troviamo che, anche nell'Italia Settentrionale, i canoni di affitto sono relativamente alti.

BONOMI. Non ci sono quei canoni di affitto veri e propri; quando ad esempio si determina un canone in provincia di Ferrara, si stabilisce, tanto di questo e tanto di quel prodotto, vale a dire tra qualità diverse, che, insieme, danno un canone equo. E quando la Commissione ha stabilito 60 mila per ettaro, ad esempio, ci avviciniamo già al giusto. Ciò, però, non avviene a Napoli o a Caserta, dove il canone è esclusivamente, o quasi, composto in canapa, anche se, poi, in realtà, non la si produce.

E questo è il lato più grave. Sarete d'accordo con me che, quando la resa fosse del 40 per cento, fra qualità e quantità sarebbe già moltissimo; ma qui siamo nel rapporto, normalmente, da 1 a 2 e, non normalmente, anche da 1 a 3 e anche a 4, perché quando passiamo da 70 mila a 300 mila lire, non c'è qualità o altro elemento che possa compensare.¹

MARABINI. Comunque è un fatto che, anche nelle zone emiliane, la crisi nel settore è all'ordine del giorno e che non vi si produce più nella quantità di prima, proprio per queste sperequazioni. Comunque, se l'emendamento Truzzi venisse accettato dalla Commissione, io proporrei di distinguere stabilendo la riduzione del 30 per cento nella Campania e del 20 per cento nelle altre regioni.

SCARASCIA, *Relatore*. Ho già espresso più volte il mio pensiero. Le argomentazioni dell'onorevole Bonomi per quanto riguarda la Campania mi sembrano valide, perché, in effetti, nella relazione della proposta di legge si parla precisamente di Napoli e Caserta e perciò, è attendibile debba trattarsi dei fondi rustici della Campania. Non posso, poi, che esprimere il parere favorevole alla riduzione del 30 per cento. Non ho altre osservazioni da fare.

GOMEZ D'AYALA. Insisto perché si precisi nel testo della legge che la riduzione deve essere applicata ai canoni in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge, qualunque ne sia stata la fonte della determinazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che si sia d'accordo. Il concetto si potrebbe esprimere con le parole « comunque determinati ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, in linea di principio, è contrario ad ogni legislazione speciale in materia di rapporti patrimoniali liberamente pattuiti, tendente ad operare per settori e, peggio ancora, in questo caso, per regioni. Mi si potrebbe obiettare che il principio è già stato intaccato, quando si è provveduto alla riduzione dei canoni in cereali. Ma, in

quel caso, non bisogna dimenticare che ricorrevano delle circostanze del tutto eccezionali, dipendenti proprio dal doloroso dopoguerra. Il Governo si rende perfettamente conto della situazione che si è venuta a determinare in Campania, in modo particolare per quanto riflette i rapporti tra i proprietari e gli affittuari per la coltura della canapa. Ed io debbo far osservare che, appunto per questo motivo, poiché si tratta, cioè, di zone ben localizzate, sarebbe stato quanto mai opportuno ricorrere alle Commissioni per l'equo canone, la qual cosa poteva essere, per questa parte, disciplinata da un provvedimento di legge adeguato. In tutti i casi, il Governo, però, non può accettare la data retroattiva come è stato proposto con questa proposta di legge e, quindi, invita la Commissione a meditare su questo aspetto del problema che è molto grave. E, anche per quanto riflette le decisioni che mi sembra la Commissione vada a prendere quasi alla unanimità, il Governo ha il dovere di richiamare l'attenzione a ben meditare, prima di decidere, se non sia il caso di ricorrere alle Commissioni per l'equo canone per risolvere queste situazioni che non sono di carattere generale, ma locale.

Il Governo si rimette, comunque, alla Commissione.

FERRARI RICCARDO. Insisto sulla esigenza che i canoni sperequati debbano essere portati davanti alla Commissione per l'equo canone, e ne presento emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che adotteremo come testo base della discussione la proposta di legge Bonomi ed altri.

(Così rimane stabilito).

Pongo innanzitutto in votazione la proposta di principio dell'onorevole Ferrari Riccardo di risolvere la questione con ricorsi alle Commissioni per l'equo canone.

(Non è approvata).

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge Bonomi ed altri:

« A decorrere dall'annata agraria 1954-55 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto composti in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa sono ridotti del trenta per cento (30 per cento).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1956

Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quella minore dovuta ai sensi del comma precedenti non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto ».

Voteremo l'articolo 1 per divisione.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma sino alle parole « della canapa ».

(È approvato).

Propongo di aggiungere dopo le parole « con riferimento al prezzo della canapa » le parole « comunque determinati ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Passiamo ora a decidere sulla limitazione dell'applicazione della legge ai soli fondi rustici nella Campania, proposta dall'onorevole Truzzi.

VETTRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È doveroso da parte mia, avvertire i membri di questa Commissione che qualora l'emendamento proposto non dovesse essere approvato, e pertanto il provvedimento non dovesse essere limitato a queste sole provincie, mi troverei costretto, a nome del Governo, a richiedere la rimessione del provvedimento in Assemblea.

MARABINI. L'onorevole Sottosegretario con questa sua affermazione dichiara di non accettare il principio che il provvedimento sia esteso anche all'Emilia. Debbo, quindi, precisare che, analogamente a chi ha proposto l'emendamento restrittivo sottraendo la validità del provvedimento di legge per certe provincie, anche il Governo dimostra di andare contro e non già incontro ai medi e piccoli coltivatori.

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Marabini ha proposto di sostituire alle parole « una riduzione del 30 per cento » le parole « una riduzione del 30 per cento nella Campania e 20 per cento nelle altre regioni ».

Pongo in votazione tale emendamento perché più lontano dal testo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Truzzi aggiuntivo delle parole: « nelle provincie della

Campania, sono ridotti del 30 per cento (trenta per cento).

(È approvato).

Do, pertanto, lettura del primo comma dell'articolo 1, così come risulta approvato:

« A decorrere dall'annata agraria 1954-55 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa e in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle provincie della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento) ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 1 della proposta Bonomi ed altri:

« Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa ».

Se non vi sono osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del terzo ed ultimo comma dell'articolo 1:

« L'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quella minore dovuta ai sensi del comma precedenti non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto ».

GUERRIERI EMANUELE. Poiché, si è stabilito che la legge si applica a decorrere dall'annata 1954-55, si potrebbe anche verificare il caso che la cessazione del rapporto locativo sia avvenuta entro un anno dal momento in cui è stata approvata la legge.

GOMEZ D'AYALA. Poiché questa legge si applica anche per l'avvenire, a me pare che lo spirito sia piuttosto un altro: del diritto che si estende fino a quando avrà vigore la legge stessa. Cosicché significherebbe, se mai, fino al 1959. Dovremmo dire, quindi, espressamente: per i contratti cessati, il termine decorrerà, ecc.

FERRARI RICCARDO. Mi sembra che questa nuova dizione proposta sia proprio in contrasto con quanto ebbe a dire, poco fa, l'onorevole Bonomi per giustificare la retroattività. Egli, infatti, ha detto che non si tratta

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1956

di retroattività perché i rapporti sono ancora aperti. Ora, se qui si parla di rapporti già finiti nel caso di contratti di affitto scaduti da più di un anno, io mi domando cosa mai si voglia dire!

GOMEZ D'AYALA. Nella peggiore delle ipotesi ci saranno alcuni contratti cessati nell'agosto 1955. Quindi, ad un anno di distanza, si tratterà di riconoscere, per questi, il ritardo nella applicazione della legge, e di riconoscere, anche a questi, il diritto considerato dalla legge.

FERRARI RICCARDO. L'onorevole Bonomi ha detto poc'anzi che non si tratta di retroattività, perché i contratti dal 1954 in poi sono ancora operanti. Allora, io affermo che non ne esistono più di contratti!

PRESIDENTE. Mi pare che le osservazioni dell'onorevole Guerrieri siano nella verità. Quindi, proporrei di aggiungere la seguente dizione: « non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto o, per i contratti relativi alla annata agraria 1954-55, non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge ».

Se non vi sono osservazioni o emendamenti pongo in votazione il terzo ed ultimo comma dell'articolo 1 con tale aggiunta:

« L'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quella minore dovuta ai sensi del comma precedenti non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto, o, per i contratti relativi all'annata agraria 1954-55, non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

L'articolo 2 della proposta Bonomi è il seguente:

« Agli effetti della presente legge per prezzo della canapa s'intende quello pagato annualmente a fine gestione dal Consorzio nazionale canapa ».

GOMEZ D'AYALA. Mi sembrerebbe più opportuno si dicesse che per prezzo della canapa s'intende quello effettivamente pagato.

BONOMI. Non comprendo quale differenza trovi l'onorevole Gomez d'Ayala tra « prezzo pagato annualmente » e « prezzo effettivamente pagato annualmente ». A mio avviso, non esiste differenza sostanziale né giuridica.

GOMEZ D'AYALA. Come avvocato, posso dire di aver trattato centinaia di cause negli anni 1947 e 1948 attinenti a questo argomento, e posso assicurare che su questo « effettiva-

mente » sono stati scritti interi volumi. Significa quello che il Consorzio paga per la prima qualità, per la seconda, e così via. Quando si dice « effettivamente pagato » ci si riferisce al compenso che ognuno riceve per la canapa consegnata.

Bisogna, però, tener presente che, quando si tratti di canoni e riferimenti al prezzo della canapa, sorge nelle provincie campane un grave conflitto sulla media alla quale debba farsi riferimento: se quella aritmetica tra i prezzi astrattamente determinati per le singole qualità, o quella ponderale che è desunta dagli effettivi quantitativi comprati e, quindi, ai prezzi effettivamente corrisposti. Sarà, così, chiaro che la legge vuole che si faccia riferimento alle medie ponderali.

BONOMI. Quando si dice « determinato » è una cosa; ma con « effettivamente pagato », non si dice niente di diverso!

GOMEZ D'AYALA. Allora potremmo dire « riscosso ».

BONOMI. Per noi il significato è chiaro. Noi vogliamo che sia il prezzo pagato. Propongo di demandare, comunque, all'onorevole Presidente la decisione del termine più appropriato.

GOMEZ D'AYALA. Visto che siamo d'accordo sulla sostanza, lasciamo, per parte nostra, arbitro il Presidente in proposito.

PRESIDENTE. A mio avviso « pagato » significa la stessa cosa di « effettivamente pagato ». Tuttavia, se vi possono essere dei dubbi, vi sono qui alcuni onorevoli colleghi che conoscono la materia e possono suggerire al riguardo la formula più adatta. Potremmo anche dire « effettivamente corrisposto ».

FERRARI RICCARDO. Corrisposto per cosa? Perché, infatti, il Consorzio può anche non aver corrisposto niente. E, quindi, in tal caso, si tratta di prezzi determinati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel seguente testo:

« Agli effetti della presente legge per prezzo della canapa s'intende quello effettivamente corrisposto annualmente a fine gestione dal Consorzio nazionale canapa ».

(È approvato).

Do ora lettura del terzo ed ultimo articolo della proposta di legge in esame, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(È approvato).

 LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1956

Do lettura del testo della proposta di legge, così come risulta approvato:

ART. 1.

A decorrere dall'annata agraria 1954-55 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa e in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle provincie della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento).

Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quella minore dovuta ai sensi dei comma precedenti non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto, o per i contratti relativi all'annata agraria 1954-55, non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge per prezzo della canapa s'intende quello effettivamente corrisposto annualmente a fine gestione dal Consorzio nazionale canapa.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Data la limitazione approvata in sede di articolo 1, il nuovo titolo della proposta di legge è il seguente:

« Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania ».

Avverto che la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

La proposta di legge di iniziativa dei deputati Grifone ed altri n. 57 si intende assorbita.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

BONOMI ed altri: « Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania. (2022):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Biasutti, Bonomi, Bolla, Cacciatore, Calasso, Chiarini, Corbi, Cremaschi, Ferrari Riccardo, Fogliazza, Fora Aldovino, Germani, Gitti, Gomez D'Ayala, Grifone, Guerrieri Emanuele, Helfer, Magnani, Marabini, Marenghi, Marilli, Marino, Massola, Miceli, Pavan, Pecoraro, Perdonà, Pirastu, Rosati, Sansone, Scarascia, Sodano, Truzzi, Zanoni.

È in congedo:

Fina.

La seduta termina alle 19,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI